

MARCO BELLOMONTE
Dottore Commercialista – Revisore Legale

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE VOLONTARIA

All. III.mo Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione della crisi da
Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3 e succ. mod.

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEFINITIVA

Ex art. 14 -ter comma 3 L. 3/2012

PIANO DEL CONSUMATORE

Ex art. 15, comma 6 e art. 9 comma 2 e 3 bis L. 3/2012

SIG. CAPPELLI AMERICO

Indice

1. Premessa.....	pag.4
2. Presupposti di ammissibilità.....	pag.5
3. Attività svolta dall'OCC.....	pag.6
3.1. La documentazione utilizzata dall'OCC.....	Pag.6
3.2. L'accesso agli archivi e alle banche dati.....	pag.6
4. Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute	pag.7
4.1. Debiti verso banche e finanziarie.....	pag.8
5. Elenco di tutti i bei del Debitore.....	pag.9
5.1. Beni immobili.....	pag.9
5.2. Beni mobili.....	pag.9
5.3. Altri beni del Debitore.....	pag.9
6. Costi della procedura da sovra-indebitamento	pag.9
7. Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni.....	pag. 10
8. Fonti di Reddito degli ultimi 3 anni.....	pag. 10
8.1. Reddito.....	pag. 10
8.2. Fabbisogno familiare del debitore.....	pag. 11
Relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis L.3/2012 s.m.pag. 17	
I. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni.....	pag. 12
I.a. Le cause del sovra-indebitamento in generale.....	pag. 13
I.b. Le cause del sovra-indebitamento dell'odierno Debitore.....	pag. 13
II. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica ad adempiere alle obbligazioni assunte.....	pag. 15
II.a. Meritevolezza del debitore.....	pag. 15
III. Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni	pag. 16
IV. Indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori...	pag. 16
V. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta...	pag. 17
9. Veridicità dei dati	pag. 18
10. La Proposta di piano del consumatore	pag. 19
10.1. Il piano del consumatore – ripartizione somme.....	pag. 20

I. Pagamento delle spese di procedura per l'importo di euro 7.172,00.....	pag. 21
II. Pagamento dei creditori chirografari per l'importo di euro 11.448,00.....	pag. 21
11. Attestazione di Fattibilità del piano del consumatore.....	pag.22
12. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.....	pag.23
➤ Elenco Documenti.....	pag.25

1. PREMESSA

Il sottoscritto Dr. Bellomonte Marco, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di PA al num. 2047/A con studio in Palermo in Via Ildebrando Pizzetti n.8, con provvedimento del 21/04/2021, è stato nominato dal Giudice, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dal sig. Americo Cappelli, nato a Palermo [REDACTED] e residente a Palermo [REDACTED], professione impiegato (Debitore).

Lo scrivente, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara e attesta:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere legato in alcun rapporto personale in veste di coniuge, parente o affine entro il quarto grado al soggetto debitore persona fisica;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Il sottoscritto Gestore sottopone al Tribunale di Palermo la sua relazione ex art. 9, comma 2, e art. 15, comma 6, L. 3/2012.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Il Sig. Americo Cappelli, nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED], e residente in Palermo (PA) - 90100, via [REDACTED] e domiciliato [REDACTED] (doc.2). Attualmente vive da solo.

Dallo stato di famiglia, in allegato, infatti il Debitore risulta vivere da solo.

Il sig. Cappelli Americo lavora come Carabiniere dipendente del Ministero della difesa.

Il debitore percepisce uno stipendio netto medio mensile di circa € 2.024,14 come si evince dalle allegare certificazioni degli ultimi 3 anni (doc. 3).

In considerazione di quanto esposto, della natura privata dei debiti oggetto della presente proposta e del non superamento dei limiti di cui all'art. 1 L.F., il Sig. Cappelli Americo ha chiesto di accedere alla procedura di sovra- indebitamento, L.3/2012 e s.m. – Piano del consumatore, ex art. 7, co. 1e seguenti L.3/2012 -in qualità di “consumatore”.

Per il Sig. Cappelli Americo ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche, e cioè l'odierno debitore

- risulta versare in stato di sovra-indebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge. Dunque il debitore si trova “*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n.3/2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L.3/2012 s.m.

- ha presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio, in frode ai creditori, negli ultimi 5 anni.

La proposta di piano del consumatore formulata dal debitore è completa della documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3 L. 3/2012 e s.m.; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (**doc. 4**);
- elenco di tutti i beni del debitore con indicazione del possesso (**doc. 5**);
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (**doc. 6**);
- Certificazioni uniche dei redditi percepiti degli ultimi tre anni (**doc. 3**);
- attestazione della fattibilità del piano;
- elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento ed a quello della famiglia (**doc.7**);
- indicazione della composizione del nucleo familiare corredata da certificato di stato di famiglia (**doc. 8**).

3. ATTIVITA' SVOLTA DALL'OCC

Lo scrivente gestore della crisi ha svolto l'attività di verifica, prevista dall'art. 15 comma 6 L.3/2012, dei dati contenuti nella proposta e dei documenti allegati.

3.1. LA DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA DALL'OCC

Al fine di espletare il proprio incarico, il sottoscritto Gestore ha fatto riferimento alla documentazione fornita dal Debitore e a quella ulteriore ottenuta mediante accesso ai pubblici registri e alle banche dati pubbliche.

3.2. L'ACCESSO AGLI ARCHIVI E ALLE BANCHE DATI

Lo scrivente Professionista, nell'effettuazione delle verifiche sui requisiti e sulla veridicità dei dati del piano, ha eseguito i seguenti adempimenti:

- ha visionato la documentazione appositamente richiesta ed acquisita dai seguenti registri: Anagrafe Tributaria – elenco rapporti finanziari (**doc.9**), CR della Banca d'Italia (**doc.10**), Banca dati immobili di proprietà (**doc.11**), Camera di Commercio – visura protesti(**doc. 12**), Visura PRA (**doc. 13**), estratto a ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione (**doc.14**), CRIF (**doc. 15**),cassetto Fiscale, altre banche dati disponibili.
- ha chiesto formalmente al debitore se, oltre ai documenti dallo stesso prodotti e dallo scrivente esaminati, esistano altri documenti/ informazioni/ dati potenzialmente rilevanti;
- ha richiesto al debitore la composizione del nucleo familiare;
- ha richiesto gli estratti di ruolo;
- ha verificato con il debitore l'eventuale esistenza di decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico della parte negli ultimi 5 anni;
- ha richiesto e verificato la situazione patrimoniale del debitore.

Tutta la documentazione sopra indicata è conservata agli atti ed inserita come allegato alla Relazione in oggetto, in cui ne viene richiamata la presenza.

La documentazione è stata vagliata dallo scrivente ricevendo la massima collaborazione nella consultazione degli archivi disponibili e nella predisposizione dell'ulteriore materiale ritenuto necessario, a conferma e riscontro dell'autenticità e dell'attendibilità.

4. ELENCO DI TUTTI I CREDITORI CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE (ex art 9 comma 2 L.3/2012)

Il Debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria. Si è confrontato con il sottoscritto Gestore con grande serenità, senza esimersi dalle responsabilità assunte, ha fornito atti e documentazione necessari alla procedura, ogni qualvolta è stata richiesta, dimostrandosi collaborativo.

Il debito residuo totale accertato del Sig. Cappelli Amerigo, a seguito delle verifiche effettuate, è pari a **€ 76.866,00** come di seguito meglio specificato.

➤ **DETTAGLIO SITUAZIONE DEBITORIA SIG. CAPPELLI AMERIGO**

Creditore	Tipologia	Garanzia	Grado privilegio	Importo del debito
IBL S.p.a.	Cessione del quinto stipendio + delega		Chirografario	€ 37.402,00
Quarzo S.r.l.	Prestito personale		Chirografario	€ 39.464,00
Tot. Debito				€ 76.866,00

Occorre evidenziare che, nella Centrale Rischi di Banca d'Italia risulta una garanzia rilasciata dal debitore ricorrente in relazione al mutuo ipotecario acceso dai Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] (madre e fratello del Sig. [REDACTED]) con Unicredit Banca Spa nel 2004 ed oggi ceduto a Cordusio RMBS Securitisation Srl il cui ammontare il 30/04/2020 (data di ultima segnalazione nella suddetta CR) era pari ad euro 30.408,00 e su cui grava ipoteca di primo grado sul bene immobile intestato a [REDACTED].

Il Sig. Cappelli ha sottoscritto esclusivamente una garanzia a favore dei soggetti sopra menzionati e che ad oggi nessuna intimazione di pagamento o qualsiasi altra forma di escussione del presente mutuo sono mai stati notificati al ricorrente in quanto il mutuo risulta essere pagato regolarmente dagli obbligati principali. Pertanto la suddetta garanzia non costituisce debito a carico del ricorrente.

A tale proposito il Sig. Cappelli ha rilasciato apposita dichiarazione che ivi si allega (**doc. 16**), Di seguito viene esposto il dettaglio delle singole posizioni debitorie indicate nella tabella sopra riportata.

4.1. DEBITI VERSO BANCHE E FINANZIARIE

Lo scrivente Gestore della Crisi per verificare il debito del sig. Cappelli Amerigo nei confronti delle finanziarie, ha provveduto ad esaminare le visure Centrale Rischi e CRIF.

Di seguito si riporta l'elenco dettagliato dei creditori e della posizione debitoria accertata.

- **IBL s.p.a.**, cessione del quinto dello stipendio e delega importo residuo € 37.402,00.

- **Quarzo S.r.l.** – prestito personale n. 40034046 sottoscritto a gennaio 2019 con la Compass S.p.a. e ceduto alla Quarzo S.r.l. nel settembre 2019 importo residuo € 39.464,00.

5. ELENCO DI TUTTI I BENI DEL DEBITORE (ex art 9 comma 2 L.3/2012)

Di seguito si forniscono le informazioni dettagliate relative al patrimonio, immobiliare e mobiliare del debitore, con la relativa indicazione del loro possesso.

5.1. BENI IMMOBILI

Come emerso dalla consultazione delle banche dati e dei pubblici registri, l'odierno Debitore non risulta proprietario di alcun bene immobile (**doc. 11**).

5.2. BENI MOBILI

In merito alla proprietà di autoveicoli come si evince dalla Visura PRA, il sig. Cappelli attualmente risulta essere proprietario di una Fiat 600 del 2005 e una moto Honda cbs 600 del 2004 il cui valore di mercato è praticamente nullo pertanto non si ritengono beni liquidabili.

5.3. ALTRI BENI DEL DEBITORE

- Il Debitore risulta essere intestatario:
 - ✓ di un conto corrente Unicredit n. 104571973 con saldo al 23.9.21 di € 407,61 (**doc. 17**);
 - ✓ di un libretto a risparmio presso le Poste Italiane s.p.a. n. 31313744 saldo 0. (**doc. 18**);
 - ✓ di una carta postpay (**doc. 19**);
 - ✓ di una carta ricaricabile Unicredit con saldo pari ad 0 (**doc. 20**);

6. COSTI DELLA PROCEDURA DA SOVRA-INDEBITAMENTO DEL SIG. CAPPELLI AMERIGO

Al debito complessivo del Sig. Cappelli, indicato al par.4, dovranno aggiungersi i costi della procedura in oggetto, relativi al pagamento dell'OCC, dell'Advisor legale e dell'Advisor contabile del debitore.

I suddetti compensi saranno indicati in prededuzione (**doc. n.21 - Spese procedura**), necessari

ad assistere il ricorrente nella presentazione del piano.

Si precisa che il compenso dell'OCC è soggetto ad IVA ed è indicato comprensivo della Cassa previdenziale di appartenenza (4%).

Prospetto di dettaglio del debito per i costi di procedura

Creditore	Ammontare in €.
Dott. Marco Bellomonte (OCC)	€ 3.172,00
Avv. [REDACTED] (Advisor Legale)	€ 1.500,00
Dott. [REDACTED] (Advisor contabile)	€ 2.600,00
TOTALE	€ 7.272,00

Dunque, in questa ipotesi, all'apertura della procedura da sovra-indebitamento a carico del sig. Cappelli la situazione debitoria complessiva sarà di **€ 76.866** + costi procedura in prededuzione **€ 7.272** per un totale di **€ 84.138**.

7. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (ex art 9 comma 2 L.3/2012)

Sulla base dei documenti analizzati e dall'autodichiarazione che si allega, risulta che il Sig. Cappelli non ha compiuto atti di disposizione negli ultimi 5 anni (doc. 6).

8. FONTI DI REDDITO DEGLI ULTIMI TRE ANNI E FABBISOGNO FAMILIARE (ex art. 9 comma 2 L.3/2012).

8.1. IL REDDITO

Il sig. Cappelli Americo lavora come dipendente delle forze armate e percepisce uno stipendio mensile medio di **€ 2.024,14**, come si evince dalle CU allegate (doc. 3).

Di seguito si presenta un prospetto, in tabella, relativo ai valori del reddito annuo negli ultimi 3 anni, derivante dai compensi percepiti dal Sig. Cappelli come da Modelli CU, allegati alla presente Relazione:

➤ **Dati reddituali del Debitore anni 2020-2019-2018**

Anno	Datore di lavoro	Reddito lordo annuo ricorrente	Reddito netto annuo ricorrente	Reddito Netto Totale Medio Mensile (13mensilità)
2020	Ministero della Giustizia	€ 37.995,62	€ 27.067,94	€ 2.082,15
2019	Ministero della Giustizia	€ 36.955,75	€ 26.407,26	€ 2.031,33
2018	Ministero della Giustizia	€ 34.277,84	€ 25.466,17	€ 1.958,94

Il reddito netto medio annuo degli ultimi tre anni del Sig. Cappelli è pari ad euro 26.313,79. Il reddito netto medio mensile degli ultimi tre anni – diviso tredici mensilità - del Sig. Cappelli è pari ad euro 2.024,14.

8.2. FABBISOGNO FAMILIARE DEL DEBITORE (ex art 9 comma 2 L.3/2012)

A seguire, si presenta un prospetto riassuntivo delle spese medie mensili che l'odierno Debitore affronta per il suo sostentamento e quello della sua ex moglie dalla quale è divorziato ed i figli (doc.22).

Fabbisogno familiare annuale				
Voce	Alimentari	Non alimentari	Mensile	Pro capite anno
Alimenti e bevande	€ 150,00		€150,00	€ 1.800,00
Carburante/trasporti		€ 80,00	€ 80,00	€ 960
Servizi		€ 219,00	€ 219,00	€ 2.628,00
Affitto		€ 400,00	€400,00	€ 4.800,00
Spese mediche		€ 7,00	€ 7,00	€ 84,00
Mantenimento moglie e figli		€ 706,00	€706,00	€ 8.472,00
<i>sub totale</i>				
TOTALE	€ 150,00	€ 1.412,00	€1.562,00	€18.744,00

La spesa media mensile del Sig. Cappelli ammonta ad € 1.562,00.

Dunque a fronte di un reddito medio mensile pari ad euro 2.024,14 e di una spesa media mensile pari ad euro 1.562,00 la somma residua a disposizione dell'odierno Debitore è pari ad euro 462,14.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Gestore della Crisi, rende la seguente

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Ex art. 9 comma 3 bis L.3/2012 s.m.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovra-indebitamento, con particolare riferimento agli artt. 9 comma 1,2,3, della medesima disposizione legislativa, lo scrivente Gestore della crisi è chiamato a redigere una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis L.3/2012 e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:

- I. indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- II. esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- III. resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- IV. indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- V. giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'esame della documentazione depositata dal Debitore a corredo della proposta di piano del consumatore, e l'esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento del Sig. Cappelli.

- I. **L'INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.**

I.a. Le cause del sovra-indebitamento in generale.

Contrarre debiti può assumere differenti forme e prospettive, spesso concausali allo sviluppo della crisi da sovra-indebitamento.

Fra le cause la forma di sovra-indebitamento più diffusa è quella del così detto Sovra-indebitamento Attivo del soggetto, generato da una propensione di spesa per scopi personali o collegati alla propria famiglia per eccessiva fiducia nelle capacità reddituali.

Il sovra-indebitamento viene in questo caso collegato ai prestiti concessi alle famiglie: ruolo preponderante viene attribuito ai mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa e al credito al consumo (carte di credito, prestiti personali).

Esiste poi il Sovra-indebitamento Passivo, con cui si intende quel fenomeno per cui un soggetto si indebita a causa di un evento esterno, estraneo ed imprevedibile, che altera la gestione e l'impiego quotidiano del suo reddito determinando l'insorgere di passività impreviste.

Si tratta di eventi traumatici e/o fattori congiunturali imprevedibili e non dipendenti dalla volontà del soggetto quali per es. la perdita dell'occupazione, la separazione coniugale, una grave malattia.

I.b. Le cause del sovra-indebitamento dell'odierno Debitore.

Lo stato di sovra-indebitamento in cui si è venuto a trovare nel corso degli ultimi anni il Sig. Cappelli rappresenta una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art. 3 L. 3/2012).

Nel 1994 il Sig. [REDACTED] richiede una prima finanziaria per l'acquisto di una vettura. Nel 1995, durante il servizio in Friuli, si sposa con la sua prima moglie. Nello stesso periodo il debitore in questione, spinto dalle innumerevoli richieste della moglie di cambiare casa, si ritrova costretto a dover richiedere finanziarie per poter sostenere i costi del trasloco e le spese annesse. La moglie non percependo alcun reddito, non poteva essere di aiuto al marito nel sostenere le spese necessarie per poter sopravvivere.

Nel 2001, dopo il trasferimento in Abruzzo, iniziano i primi dissidi con la moglie. Esattamente un anno dopo, nel 2002, il Sig. Cappelli Americo e la moglie divorziano e il debitore in questione si ritrova a dover versare l'assegno di mantenimento alla moglie e per i due figli che sono nati da

questa unione, assegno che ancora adesso paga con un aumento di €56,00 per un totale di €706,00.

La moglie, qualche anno dopo, richiede al Sig. Cappelli altro denaro per sostenere dei lavori odontoiatrici per loro figlio per un importo indicativo di euro 5.000,00, una spesa a detta del sig. Cappelli sostenuta senza il consenso dello stesso.

A causa del mancato pagamento del lavoro odontoiatrico, al Sig. Cappelli viene pignorato il quinto dello stipendio, per un importo pari a €300,00.

A questo punto il Sig. Cappelli si trova costretto ad affrontare la prima svolta finanziaria negativa della sua vita. A seguito del primo divorzio, infatti, si ritrova con le rate di alcuni finanziamenti accesi precedentemente alla crisi coniugale, alle elevate spese di mantenimento oltre che ai costi dell'affitto.

Nell'anno 2005 si trova costretto a chiedere un finanziamento di consolidamento a UBI Banca di circa 70.000,00 euro con il quale riesce, a fronte del pagamento di un'unica rata di euro 437,00 mensili, a sistemare tutte le pendenze precedenti riuscendo altresì ad estinguere il debito odontoiatrico e a fare revocare il pignoramento sulla sua busta paga.

Purtroppo però non riesce a risolvere i suoi problemi in maniera definitiva in quanto nel frattempo viene spostato continuamente in altri reparti e il suo reddito subisce variazioni in diminuzione che lo mettono nuovamente in difficoltà.

Così nel 2013 accende un contratto di cessione del quinto dello stipendio con relativa delega con IBL Istituto Bancario del Lavoro Spa decidendo contemporaneamente di lasciare l'immobile in affitto e andare a vivere in caserma in modo da ridurre ulteriormente le spese. Nell'anno 2016, il Sig. Cappelli contrae nuovo matrimonio con una donna imprenditrice agricola molto facoltosa. Nel corso dell'unione matrimoniale al debitore ricorrente non viene chiesto alcun supporto alle spese di mantenimento familiare in quanto il reddito del coniuge permette loro di potere condurre una vita molto più che agevole.

Quindi nel febbraio 2018 accende un finanziamento con Compass Banca Spa per euro 10.000,00 per l'acquisto di un'auto nuova in sostituzione di quella precedente che nel frattempo era diventata vecchia.

Sulla scorta però del fatto che la moglie provvedeva a tutte le spese familiari il Sig. Cappelli per la prima volta nella sua vita riusciva a sostenere regolarmente i suoi impegni finanziari

Il suo reddito infatti gli permetteva di soddisfare regolarmente i creditori.

Nel febbraio 2019 decide quindi di compiere l'ultimo passo che gli avrebbe donato la definitiva tranquillità finanziaria oltre che quella familiare. Accende un ulteriore finanziamento con Compass Banca Spa per consolidare un'unica rata il finanziamento con Compass stessa e chiudere definitivamente quello con UBI Banca Spa in quanto a fronte di un montante originario di euro 70.000,00 (come già ampiamente descritto in precedenza) il debito comprensivo di interessi da restituire ammontava a euro 104.880,00.

Dal finanziamento Compass non riceve alcuna liquidità. Ma riunifica le due rate in un'unica rata da euro 511,00 mensili.

Il Sig. Cappelli riesce a pagare regolarmente gli impegni finanziari assunti fino a gennaio 2020. Infatti, nonostante i primi anni della seconda unione matrimoniale risultino gradevoli, a causa delle continue divergenze di carattere nel 2020 si ritrova a doversi separare dalla seconda moglie. A seguito della separazione, stante l'elevato reddito dell'oramai ex coniuge, il Tribunale non stabilisce alcun mantenimento da versare (**doc.13**).

Purtroppo però stante che fino ad allora il Sig. Cappelli non aveva più sostenuto alcuna spesa per il sostentamento della famiglia in quanto, come abbiamo detto, a totale carico della moglie facoltosa per mera scelta familiare.

Dopo la separazione quindi si ritrova a dover tornare a pensare personalmente al suo sostentamento oltre a dovere tornare a pagare un affitto. Spese che si sono aggiunte al mantenimento della prima moglie e dei due figli.

Queste spese sopraggiunte quindi hanno determinato l'attuale stato di sovraindebitamento del Sig. Cappelli.

II. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

I creditori del Sig. Cappelli sono gli istituti finanziari. La ragione di tale inadempimento dell'odierno Debitore è riconducibile alla fine del secondo matrimonio, infatti fino ad allora il sig. Cappelli aveva pagato regolarmente tutti i suoi creditori.

Pertanto, nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle

obbligazioni, primario rilievo ha avuto il dover tornare a pagare un affitto e dover pensare al proprio sostentamento. Spese che sommate a quelle già in essere hanno generato un problema di sovraindebitamento.

II.a. LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE.

La valutazione sulla meritevolezza del Debitore si basa su un criterio di valutazione oggettivo e soggettivo ai sensi della L. 3/2012, nonché sui dati personali ed economico – patrimoniali forniti dal sig. Cappelli. E' opportuno evidenziare che il Debitore ha sempre assunto degli impegni di natura finanziaria con la massima serietà e consapevolezza di poterli onorare. Invero tutti i contratti di finanziamento sono stati sottoscritti in costanza di matrimonio e nella consapevolezza di poterli onorare. Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni, primario rilievo ha assunto la separazione dalla seconda moglie. La separazione dalla seconda moglie ha fatto venire meno la sicurezza economica dovuta al fatto che la moglie era benestante e pensava alle spese familiari oltre ad avere una casa di proprietà nella quale vivevano. Tali eventi sono senza dubbio imprevisti e straordinari, la cui causa non è imputabile al Debitore.

Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, sulla base dei documenti in possesso e delle verifiche effettuate dallo scrivente Gestore, si rileva che fino a gennaio 2021 il sig. Cappelli pagava regolarmente i suoi creditori e comincia ad avere difficoltà a partire da febbraio 2021 qualche mese dopo la separazione con la seconda moglie. Invero da quel momento si evidenziano i primi inadempimenti nei confronti degli istituti finanziari.

III. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

In merito alla solvibilità del Sig. Cappelli nel quinquennio, si richiama quanto già dedotto.

IV. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI.

Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni fornite dal debitore non risultano esserci atti del debitore impugnati dai creditori.

- Si evidenzia che lo stesso risulta non avere ricevuto protesti, come si evince dalla visura negativa che si allega. (doc.12)
- Dall'esame della Certificazione rilasciata da Riscossione Sicilia s.p.a. non risultano ruoli.(doc.14)
- Dall'interrogazione Agenzia entrate su elenco immobili nazionali non risulta alcunché, non essendo il sig. Cappelli proprietario di alcun immobile, come specificato al par. 5.1. (doc. 11).

V. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA.

Nel corso della presente Relazione, è già stata fornita indicazione della documentazione depositata a corredo della domanda, degli ulteriori documenti messi a disposizione dal debitore proponente e di quelli acquisiti dallo scrivente. Sulla base delle indagini svolte e della verifica di tutta la documentazione esibita il sottoscritto Gestore ritiene possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile. Verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 15 comma 6, della Legge 3/2012.

Coerenza del piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3-2012 sul sovraindebitamento e succ. mod.

- Il sig. Amerigo Cappelli è in stato di sovra-indebitamento (art. 6 co.2 lett. A) L. 3/2012) in quanto non è in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il patrimonio prontamente liquidabile nonché con il reddito disponibile.
- Il debitore, inoltre, non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (art. 7 comma 2 lett. a L. 3/2012).
- Il Sig. Amerigo Cappelli non ha mai fatto ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento (art. 7 comma 2 lett. b L. 3/2012).
- La proposta di piano del consumatore della crisi dell'odierno debitore è proposta al tribunale competente ai sensi dell'art. 9 comma 1 legge 3/2012.
- La proposta di piano del consumatore è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 comma 2, ossia: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni posseduti, gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, le

dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (CU, non avendo obbligo di dichiarazione), l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, l'indicazione del nucleo familiare.

- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art.9comma3bislett. d);
- Lo stato di sovra-indebitamento è da imputare alla separazione con la seconda moglie avvenuta nel luglio 2020;

Il debitore si trova in stato di sovra-indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.

9. VERIDICITA' DEI DATI

Per quanto innanzi illustrato, sulla base della documentazione consegnata allo scrivente dal debitore e di quella ulteriore acquisita è possibile affermare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6, della Legge 3/2012, infatti il Sig. Amerigo Cappelli:

- lavora come Carabiniere e percepisce uno stipendio medio mensile pari a **€ 2.024,14**, come da CU degli ultimi tre anni;
- ha un reddito netto complessivo annuo (media degli ultimi tre anni) di € 26.313,79 e dunque il reddito medio mensile (media degli ultimi tre anni) diviso tredici mensilità pari ad euro 2.024,14.
- ha la necessità di € 1.562,00 mensili per il pagamento delle spese mensili e di mantenimento della prima moglie e dei due figli;
- potrà mettere a disposizione della procedura € 312,00 al mese per 60 mesi riservando € 150,14 a sé stesso per eventuali spese impreviste per un importo complessivo di **€ 18.720,00;**
- ha contratto debiti per la complessiva somma di **€ 76.866,00**

10. LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

In virtù di quanto esposto fino ad ora e dello stato di sovraindebitamento nel quale versa il Debitore, si è ritenuto opportuno proporre un piano del consumatore che garantisca una percentuale di soddisfazione assegnata in relazione alle diverse categorie del credito, ossia sulla base dei differenti gradi di privilegio previsti ex lege. Tuttavia, nel caso di specie, vi sono solo creditori chirografari, per i quali è stata prevista la medesima percentuale di soddisfazione, ad eccezione dei crediti prededucibili.

Pertanto si propone di ricomporre la situazione debitoria accertata, pari a € 76.866,00, mediante un piano del consumatore basato sulla certa e sicura liquidità a disposizione del Debitore, costituita unicamente dallo stipendio medio mensilmente percepito e sulla convenienza del ceto creditorio nell'accoglimento di tale "strumento" rispetto ad una procedura di liquidazione del patrimonio. Considerato, altresì, che il Debitore non possiede alcun bene immobile e, di fatto, non potrebbe essere avviata alcuna procedura di liquidazione se non quella sull'unico reddito a disposizione del Debitore (stipendio come carabiniere), come si specificherà di seguito. In ultimo, tale procedura non può che essere vantaggiosa per i creditori, i quali andrebbero in coda a tutti gli altri creditori fino alla concorrenza del debito che ciascuno vanta.

Alla luce di quanto esposto si è ritenuto opportuno proporre un piano del consumatore articolato in 5 anni, considerato che:

- le somme messe a disposizione della procedura ammontano ad € 18.720,00 in 60 rate da € 312 mensili;
- le spese di procedura prededucibili ammontano ad € 7.272,00;
- la somma residua da mettere a disposizione del ceto creditorio pagate le somme prededucibili è pari ad € 11.448 con una soddisfazione percentuale del 14,8935%
- dall'analisi degli estratti conto bancari non si evince alcuna spesa voluttuaria o di dubbia necessità se non spese ordinarie per il proprio sostentamento;
- esiste la condizione della meritevolezza, in quanto le ragioni del sovraindebitamento sono da ricondurre alla separazione con la seconda moglie, come meglio specificato nei paragrafi precedenti, che non hanno consentito l'adempimento delle obbligazioni contratte. Invero, tutti i finanziamenti contratti sono stati sottoscritti in un periodo in cui

il Debitore era consapevole di poter adempiere a tutti gli impegni, percepiva un reddito mensile che gli consentiva di far fronte alle rate dei finanziamenti e al sostentamento personale.

10.1. IL PIANO DEL CONSUMATORE – RIPARTIZIONE SOMME

Il piano del consumatore proposto garantirebbe la messa a disposizione mensile di un importo pari a € 312,00 per 60 rate mensili per un importo complessivo di € 18.720,00. Nel caso di specie i crediti sono tutti di natura chirografaria, ad eccezione delle spese di procedura di natura prededucibile e per tale ragione non possono subire alcuna falcidia, nonché dovranno essere soddisfatti prima ed a preferenza del pagamento dei creditori sorti anteriormente alla procedura di sovraindebitamento.

Di seguito si riporta il dettaglio dei creditori e le relative percentuali di soddisfazione.

CREDITORE	IMPORTO DEBITO	GRADO PRIVILEGIO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO CREDUTO SODDISFATTO
Compenso OCC	€ 3.172,00	Prededuazione	100,00%	€ 3.172,00
Avv. [REDACTED]	€ 1.500,00	Prededuazione	100,00%	€ 1.500,00
Dott. [REDACTED]	€ 2.600,00	Prededuazione	100,00%	€ 2.600,00
IBL S.P.A.	€ 37.402,00	Chirografario	14,8935%	€ 5.570,47
Quarzo srl	€ 39.464,00	Chirografario	14,8935%	€ 5.877,57
TOTALE	€ 84.138,00			€ 18.720,00

Come si evince dalla suddetta tabella a fronte di un debito complessivo di € 84.138,00, il Debitore metterà a disposizione € 18.720,00.

Di seguito si riporta il dettaglio della ripartizione delle somme nei complessivi 5 anni.

Modalità di rimborso	Valore	% relativa	Numero mensilità	Importo rata
Compenso OCC	€ 3.172,00	43,62%	23,31	€ 136,09

Avv. ██████████	€ 1.500,00	20,63%	23,31	€ 64,36
Dott. ██████████ ██████████	€ 2.600,00	35,75%	23,31	€ 111,55
IBL S.P.A.	€ 5.570,47	48,66%	36,69	€ 151,82
Quarzo srl	€ 5.877,57	51,35%	36,69	€ 160,21

I. PAGAMENTO DELLE SPESE DI PROCEDURA PER L'IMPORTO DI EURO 7.172,00

Le spese complessive per la presente procedura, da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate dal compenso per il legale consulente del sovraindebitato, dal compenso dell'advisor per la relativa assistenza nell'ambito del piano del consumatore, e dal compenso dell'OCC nominato dal Tribunale. Il totale dei costi della procedura stabiliti tra le parti in modo concordato ammontano a complessivi € 7.172,00. Tali spese verranno pagate in prededuzione in 23,31 rate come da piano suesposto.

II. PAGAMENTO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI PER L'IMPORTO DI EURO 11.448,00

L'importo che residua dal pagamento dei crediti prededucibili è pari ad euro 11.448,00, tale importo verrà utilizzato per il soddisfo parziale dei creditori.

Per tutti i creditori chirografari – come di seguito individuati, si propone pertanto la soddisfazione al 14,8953% del credito vantato.

La soddisfazione dei suddetti creditori avverrà secondo il piano di seguito riportato.

Nel caso di specie la proposta sarà articolata secondo le seguenti modalità.

- IBL S.p.a un importo complessivo di € 5.570,47 in rate mensili da € 151,82;
- Quarzo S.r.l. un importo complessivo di € 5.877,57 in rate mensili da € 160,21;

Le ipotesi sottostanti alla determinazione della rata mensile e alla durata del piano tengono in considerazione i flussi di cassa derivanti dal reddito maturato mensilmente e delle uscite per il mantenimento di sé e del mantenimento dato alla prima moglie e ai due figli nati da quel rapporto.

In tale contesto l'OCC ritiene che una rata di € 312,00 mensili – da destinare ai creditori – sia congrua e sostenibile per la riuscita del Piano.

11. ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 9, comma 2, e dell'art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012 lo scrivente OCC è chiamato anche ad attestare la fattibilità del piano del consumatore proposto dal Sig. Cappelli tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, il sottoscritto Professionista, Dott. Marco Bellomonte, C.F: BLLMRC81S20G273T, quale OCC nominato dal Tribunale incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi a norma dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012, – per valutare la fattibilità del piano del consumatore proposto dal **sig. Cappelli Americo esprime giudizio positivo** in merito alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta che il Debitore intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si ritiene che la proposta presentata dall'odierno Debitore, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e si ritiene essere la proposta più vantaggiosa per le motivazioni di seguito esposte.

La fattibilità del Piano proposto si basa esclusivamente sulla capacità del Sig. Cappelli di produrre flussi di cassa futuri positivi sufficienti per il pagamento delle rate previste alle scadenze prestabilite, come dettagliato nella proposta.

Il lavoro svolto dal Sig. Cappelli è ragionevolmente sicuro, considerando che deriva da un contratto Statale di lavoro a tempo indeterminato.

E' pertanto ragionevole ipotizzare che il lavoro svolto dal sig. Cappelli consentirà di ottenere mensilmente crediti sufficienti alla remunerazione dei creditori inclusi nel Piano.

Poiché le entrate, indicate nella proposta, derivano esclusivamente dalle risorse finanziarie che si prevede deriveranno unicamente dal lavoro come Carabiniere presso il Ministero della Giustizia,

che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, verificata:

- la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7,8 e 9 L. 3/2012,

VOGLIA

In via principale:

FISSARE con decreto l'udienza per l'omologa del piano del consumatore;

STABILIRE idonea forma di pubblicità della proposta e del Decreto e la relativa pubblicazione;

DISPORRE che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali né acquisiti i diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori;

PREVEDERE nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga opportuno adottare.

SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della proposta di piano del consumatore.

FISSARE i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b) nella somma di euro 1.562,00 mensili;

Con osservanza,

Palermo, 08 ottobre 2021

Il Professionista Gestore

Dell'Organismo di Composizione della Crisi

Dott. Marco Bellomonte



Marco Bellomonte
Il Debitore

Americo Cappelli

Americo Cappelli

lo scrivente ritiene che la proposta di piano del consumatore, pur con l'alea che accompagna qualsivoglia previsione di eventi futuri, possa ritenersi attendibile e ragionevolmente attuabile nei tempi previsti.

12. GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

È richiesto che l'OCC nella propria relazione debba esprimere anche un giudizio/attestazione sulla convenienza del piano proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore; ciò è altresì previsto nel documento contenente le "Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento", pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a luglio 2015.

Nel caso di specie, il debitore propone il pagamento di € 18.720,00 ma con una rateizzazione della durata di anni 5 e nel rispetto dei diritti di prelazione derivanti dalle sole spese in prededuzione. Pertanto, vi è l'esigenza di valutare le aspettative di realizzo in caso di alienazione dei beni di proprietà del ricorrente, e l'utilità per i creditori rispetto ai tempi previsti nel piano del consumatore per la soddisfazione degli stessi. Tuttavia come si evince dalla documentazione allegata alla presente proposta, il sig. Cappelli non è proprietario di alcun bene immobile, pertanto, non potrebbe sussistere alcuna liquidazione se non quella ipotizzabile sul reddito percepito mensilmente, considerando sempre le spese necessarie al sostentamento familiare. Inoltre, ai fini della liquidazione, non risulta rilevante l'eventuale apporto degli altri beni di natura patrimoniale a disposizione del Debitore.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'alternativa liquidatoria non potrebbe in alcun modo beneficiare ai creditori.

Con osservanza,
Palermo, 08 ottobre 2021



Il Professionista Gestore
Dell'Organismo di Composizione della Crisi
Dott. Marco Bellomonte

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto Professionista incaricato

CHIEDE

ELENCO DOCUMENTI

- All.1 – piano del consumatore dott. [redacted] con allegati;
- Doc.1. Nomina Gestore della Crisi - Accettazione Gestore della Crisi;
 - Doc.2. Autocertificazione stato di famiglia e residenza;
 - Doc.3. CU 2019/2020/2021;
 - Doc.4. Elenco dei creditori con indicazione delle somme;
 - Doc.5. Elenco di tutti i beni di proprietà del debitore con indicazione del possesso;
 - Doc.6. Elenco atti di disposizione degli ultimi 5 anni;
 - Doc.7. Elenco spese correnti;
 - Doc.8. Indicazione della composizione del nucleo familiare corredata da certificato di stato di famiglia;
 - Doc.9. Anagrafe tributaria – elenco rapporti finanziari;
 - Doc.10. CR Banca d'Italia;
 - Doc.11. Banca dati immobili di proprietà;
 - Doc.12. Camera di Commercio – visura protesti;
 - Doc.13. Separazione seconda moglie
 - Doc.14. Estratto di ruolo Agenzia Entrate Riscossione – assenza debiti tributari;
 - Doc.15. CRIF;
 - Doc.16. Dichiarazione Cappelli;
 - Doc.17. Saldo conto corrente Unicredit n. [redacted]
 - Doc.18. Saldo libretto Poste n. [redacted]
 - Doc.19. Saldo carta postpay;
 - Doc.20. Saldo carta ricaricabile Unicredit;
 - Doc.21. Proforma OCC;
 - Doc.22. Sentenza divorzio prima moglie;

Con osservanza
Palermo, 08 ottobre 2021



Il Professionista Gestore
dell'Organismo di Composizione della Crisi
Dott. Marco Bellomonte

Marco Bellomonte

Il Debitore

Americo Cappelli

Americo Cappelli

**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

Visto il ricorso depositato il 25 novembre 2021 con cui CAPPELLI Americo, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F: [REDACTED] e residente in Palermo, [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] ha formulato una proposta di piano del consumatore;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Marco Bellomonte avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3 ed attestante la fattibilità del piano;

letta l'integrazione depositata dal proponente, su sollecitazione dell'ufficio, in data 13 dicembre 2021 e la successiva relazione integrativa del dott. Marco Bellomonte n.q. depositata il 16 dicembre 2021;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

considerato che il proponente, a norma dell'art. 9 della L. 3/2012, ove non vi abbia già provveduto, deve depositare la proposta e la relazione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'Agente della Riscossione ed agli Uffici Fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, dovendo contenere anche la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;

visti ed applicati gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis legge n. 3/2012;

FISSA

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23 febbraio 2022 ore 10.00;
dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista nominato ex art. 15 L. cit., almeno trenta giorni prima dell'udienza a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; i creditori dovranno fare pervenire al Professionista, con le medesime modalità, dieci giorni prima della data di udienza,

dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta; in mancanza di comunicazione, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

DISPONE

sino all'esito del procedimento:

- a) la sospensione delle procedure esecutive o cautelari in corso. Non possono, inoltre, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato il piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- b) l'inibizione di Cappelli Americo alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma;

ordina la pubblicità della proposta e del presente decreto, a cura dell'OCC, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

onera l'OCC di depositare prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di ammortamento (con la specifica delle rate da corrispondere a ciascun creditore).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al proponente ed al Professionista dott. Marco Bellomonte.

Palermo, 17 dicembre 2021

Il Giudice delegato

Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.